



**COMUNE DI CAPOTERRA
ISTITUZIONE CULTURALE
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
STATUTO**

(Modificato con delibera C.C. n° 46 del 10/09/2019)

**Art. 1
(Costituzione e principi generali)**

Al fine di concorrere alla diffusione dell'istruzione musicale è costituita nel Comune di Capoterra l'Istituzione Culturale Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituzione potrà operare all'interno delle linee guida dell'Art.114 del TUEL e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituzione è organismo strumentale del Comune di Capoterra ed è dotato di autonomia gestionale.

L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i..

L'Istituzione conforma, altresì, la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di osservare l'equilibrio economico e il pareggio di bilancio.

L'autonomia gestionale dell'Istituzione è da configurarsi come la possibilità di scelta degli assetti organizzativi interni, affiancata alla definizione dei livelli di ottimale allocazione ed utilizzazione delle risorse.

In tal senso, l'autonomia gestionale attribuita all'Istituzione, quale organismo strumentale dell'ente locale, è strettamente connessa e subordinata alle scelte operate dal Comune, in particolare per quanto attiene alla dotazione di risorse, umane, patrimoniali, strumentali e finanziarie.

Il Comune conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione viene articolata in conformità alle disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/10/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che detta la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

La Scuola adotta e utilizza i regolamenti approvati dal Comune per la propria struttura, salvo approvazione di regolamenti specifici inerenti la propria attività.

Art. 2 **(Finalità)**

L'Istituzione ha lo scopo di diffondere nella Comunità e nei Comuni associati che aderiscono, tutte le discipline artistiche del tempo e dello spazio con particolare attenzione alla musica quale elemento interdisciplinare essenziale per la crescita sociale ed intellettuale.

In particolare l'Istituzione avrà lo scopo di:

- a) offrire un servizio programmato modulabile e stabile di istruzione culturale musicale;
- b) promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini di ogni età presenti nel territorio e dei giovani in particolare, attraverso il sostegno nella produzione artistica in generale;
- c) offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico, professionale, culturale e ricreati costituendo utile base per la prevenzione del disagio giovanile, rivolgendosi soprattutto a quelle fasce di cittadinanza che vivono in condizioni socio-economiche disagiate;
- d) favorire ogni processo ed iniziativa tesi ad incentivare efficaci processi innovativi e divulgativi in ogni settore, livello e genere delle discipline culturali;
- e) proporsi anche quale possibile sede per attività connesse alla formazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle istituzioni scolastiche;
- f) rafforzare e qualificare le realtà culturali e musicali già operanti nel territorio espresse dalle associazioni locali;
- g) collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e iniziative culturali promosse da: istituzioni, enti, gruppi, associazioni e realtà culturali esterne;
- h) l'organizzazione di corsi di perfezionamento a vario titolo e livello rivolti agli studenti di conservatori, ai giovani concertisti, professionisti dello spettacolo di vario titolo e genere, ai docenti ed agli operatori culturali;
- i) l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni collaterali e integrative aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della cultura musicale e di tutte le discipline ad essa attinenti come teatro, danza, cinema etc;

Al perseguimento dei propri fini l'Istituzione provvede utilizzando le proprie strutture e

richiedendo eventualmente l'uso di altre strutture disponibili sul territorio.

Art. 3 **(Locali)**

L'Istituzione ha sede in Capoterra, presso locali rientranti nella disponibilità del Comune idonei per lo svolgimento delle attività e finalità da essa promosse di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 4 **(Programmi, bilanci ed iniziative)**

L'Istituzione persegue le proprie attività sulla base di programmi generali predisposti dal Consiglio di Amministrazione nei quali sono determinate le direttive operative per l'esercizio e la gestione delle attività e dei servizi assegnati, gli standard di erogazione, i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse a tal fine necessarie.

Tali programmi sono approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio annuale dell'Istituzione.

Sono altresì approvati dal Consiglio Comunale gli atti fondamentali stabiliti dall'art.114 del d.lgs.267/2000, gli acquisti e le alienazioni immobiliari nonché l'accettazione di donazioni immobiliari e le convenzioni con enti locali.

Gli organi dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli organi comunali l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento dell'attività dell'Istituzione.

Art. 5 **(Mezzi finanziari)**

L'Istituzione viene dotata di mezzi e personale idonei per il funzionamento, nonché di arredi, attrezzature e strumenti musicali, destinandovi le seguenti risorse:

il capitale di dotazione ai sensi dell'art. 114 comma 6 del TUEL;

i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna al Comune ai sensi della L.R. 15.10.1997, n° 28;

i finanziamenti erogati in virtù di tutte le leggi/disposizioni regionali, nazionali o europee che rientrino a sostegno dell'Istituzione nelle finalità del presente Statuto;

gli eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni o privati, a sostegno dell'attività dell'Istituzione;

le entrate derivanti da attività collaterali in campo artistico legate alla ricerca e alla diffusione delle attività;

le quote di iscrizione e frequenza versate dagli allievi;

le donazioni e i lasciti.

Per la gestione delle risorse finanziarie, l'Istituzione avrà un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario o Postale.

Art. 6 ***(Il Patrimonio)***

Di tutti i beni mobili appartenenti all'Istituzione dovrà essere redatto un inventario patrimoniale.

Gli strumenti musicali, le dotazioni, i libri, gli spartiti musicali, tutto il materiale occorrente e gli scaffali relativi sono da considerarsi beni mobili per destinazione.

Il patrimonio acquisito negli anni dall'Istituzione conserva in ogni caso la specifica finalità pubblica e resta di proprietà della dell'Istituzione.

In caso di scioglimento dell'Istituzione, il patrimonio tornerà nella disponibilità del Comune di Capoterra.

Art. 7 ***(Organi dell'istituzione)***

Sono Organi dell'Istituzione:

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
Il Presidente del C.d.A;
Il Direttore.

I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede dell'Istituzione.

I Consiglieri e il Presidente sono nominati dal Sindaco di Capoterra.

Il Direttore viene nominato dal Responsabile di servizio competente a seguito di selezione pubblica.

In caso di scioglimento dell'Istituzione tutti i suoi organi decadono automaticamente.

Art. 8 ***Revoca e scioglimento anticipato***

Il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione, ovvero revocarne singoli membri, nei casi di irregolarità nella gestione, di contrasto con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, di palese inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o

dell'Istituzione, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi annuali di attività.

Contestualmente al provvedimento di scioglimento o di revoca il Sindaco provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, ovvero alla nomina dei singoli consiglieri revocati

Dei suddetti provvedimenti è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.9 ***Decadenza e dimissioni***

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco dal Presidente, affinché provveda alla surrogazione.

Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente dà tempestiva comunicazione al Sindaco, affinché provveda alla sua surrogazione.

Le dimissioni del Presidente vanno comunicate per iscritto al Sindaco che procederà come sopra.

In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

Art. 10 ***(Il Consiglio di Amministrazione C.d.A)***

Il C.d.A. è formato da tre componenti - compreso il Presidente - di cui due esperti in materie amministrative, giuridiche e contabili e uno esperto in discipline musicali.

In caso di adesione di più Comuni alla istituzione, un componente sarà espressione degli stessi.

All'interno del C.d.A. deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata di tre anni e può essere rinnovato per una sola volta. A conclusione del mandato continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria fino alla nomina del nuovo C.d.A.

Le funzioni di Presidente e di Componente del C.d.A. dell'Istituzione sono volontarie e 5

svolte gratuitamente.

Peraltro, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e per lo svolgimento delle incombenze strettamente necessarie al funzionamento dell'Istituzione, si prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, compatibilmente con le risorse disponibili. Si applica il criterio del quinto del costo della benzina praticato nel periodo di riferimento.

La prima seduta del C.d.A. è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dall'adozione dell'atto di nomina dei componenti.

Nella prima seduta il C.d.A. nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario verbalizzante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento.

La funzione di componente del C.d.A è incompatibile con qualunque carica politica e in caso di elezione si avrà la decadenza automatica da componente del C.d.A.

Il C.d.A. si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei documenti di bilancio e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero su proposta motivata del singolo consigliere e/o del Direttore.

Le sedute sono valide anche con la presenza di solo due componenti.

Il Direttore partecipa alle sedute del C. di A. senza diritto di voto.

Le sedute del C.d.A non sono pubbliche.

Art. 11 **Competenze del C.d.A**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire l'orientamento generale delle attività dell'Istituzione promuovendone la costante innovazione in una prospettiva coerente al conseguimento delle sue finalità.

Il Consiglio di Amministrazione possiede competenze propositive rispetto a quelle riservate agli organi di governo comunali e competenze esclusive sue proprie.

Relativamente alle competenze propositive in attuazione dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000 delibera la proposta da sottoporre ai competenti organi comunali.

Relativamente alle competenze sue proprie delibera:

- a) l'entità onnicomprensiva del compenso del Direttore in misura compatibile con le possibilità economiche dell'Istituzione e che, in ogni caso, non può superare il 20% delle entrate dell'Istituzione;
- b) il regolamento interno di gestione dell'Istituzione;

- c) la programmazione annuale dell'attività dell'Istituzione individuando le spese relative nonché le risorse da utilizzare nell'anno di riferimento;
- a) gli indirizzi di programmazione culturale e didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti o del personale, sulla base di una documentata proposta del Direttore dell'Istituzione;
- b) la programmazione Artistica ed economica delle manifestazioni proposta dal Direttore sulla base delle finalità statutarie;
- c) la stipula, sulla base delle finalità statutarie, di convenzioni di collaborazione con Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, etc;
- d) la concessione in uso di strumenti musicali o altro materiale dell'Istituzione ad Associazioni o Enti che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale, disciplinando adeguatamente specifiche garanzie,
- e) l'importo del contributo d'iscrizione per le attività didattiche a carico dei soggetti che abbiano presentato richiesta di frequenza;
- i) la promozione e la resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e transigere.

Art. 12 **(Il Presidente)**

Il Presidente dell'Istituzione è il rappresentante legale ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalla legge.

In particolare:

- a) Convoca le sedute del C.d.A. mediante contatto diretto con i componenti e con qualunque forma utile.
- b) Vigila sulla rispondenza dell'attività gestionale, alle direttive e agli indirizzi programmati dal C.d.A;
- c) Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dall'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività dell'Istituzione.

Art. 13 **(Il Direttore)**

Il Direttore viene nominato dal Responsabile di servizio competente tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza in materie musicali e in gestione amministrativo\contabile, sulla base di idonea documentazione che comprovi adeguati titoli e/o valido curriculum, previa selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

L'incarico ha una durata di 3 (tre) anni, salvo diversa previsione di legge ed è regolato da apposito contratto di lavoro.

Con provvedimento motivato l'incarico viene revocato in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di Amministrazione della Scuola e dell'Amministrazione comunale.

Art. 14 **(Funzioni del Direttore)**

Il Direttore ha la responsabilità gestionale, amministrativa e artistica dell'Istituzione: gestisce l'organizzazione interna dell'Istituzione coordinandone le attività e disponendo i provvedimenti necessari alla gestione del personale e delle risorse economiche e strumentali assegnate.

Deve collaborare e raccordarsi con l'Amministrazione comunale nonché con l'apparato amministrativo al fine di ottimizzare le attività di programmazione, gestione e rendicontazione.

Il Direttore dovrà assicurare l'effettivo esito positivo degli adempimenti di competenza.

In particolare:

- a) predispone l'attività artistica e culturale dell'Istituzione;
- b) cura l'attività amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
- c) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre al C.d.A;
- d) redige le relazioni annuali;
- e) stipula i contratti dell'Istituzione;
- f) formula le proposte per i provvedimenti di competenza del C.d.A;
- g) dà esecuzione agli atti decisionali del C.d.A;
- h) è responsabile dell'andamento disciplinare e didattico di ogni attività dell'Istituzione per le finalità previste all'art. 3 del presente statuto;
- i) promuove e coordina le attività del personale dell'Istituzione;
- j) in caso di necessità o impedimento temporaneo, con parere favorevole del C.d.A, può delegare ad altro personale dell'Istituzione funzioni o compiti specifici;
- k) può proporre al Presidente la convocazione del C.d.A.

Il Direttore è responsabile dei procedimenti amministrativi dell'Istituzione e, nell'espletamento delle sue funzioni, garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Istituzione.

Art. 15 **(Revisori dei conti)**

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Capoterra esercita le sue funzioni anche nei confronti della presente Istituzione.

Art. 16 **Accesso all'informazione ed agli atti**

All'Istituzione si applicano le norme sull'informazione e l'accesso agli atti valevoli, ai sensi del Regolamento Comunale, per le restanti strutture del Comune.

Nella definizione dell'organizzazione dell'Istituzione, è in ogni caso cura del Consiglio di Amministrazione individuare le forme idonee ad agevolare agli aventi diritto l'informazione sulla propria attività e l'accesso ai propri atti.

Art. 17 **(Partecipazione)**

Il servizio può essere erogato ad altri Comuni e/o Enti, attraverso la stipula di apposita convenzione tra comuni e in tal caso il Comune capofila e/o gestore sarà Capoterra.

Art. 18
(Pubblicizzazione delle attività)

Le varie attività dell'Istituzione saranno pubblicizzate con mezzi adeguati per consentire e favorire l'adesione più ampia possibile.

Art. 19
(Ammissione)

L'accesso alle attività dell'Istituzione avviene mediante iscrizione aperta a tutti, con precedenza in favore di coloro che hanno la residenza nel Comune di Capoterra e negli altri Comuni eventualmente associati al servizio.

Art. 20
(Disposizioni transitorie e finali)

Lo statuto e il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Capoterra con delibera n°1 del 7 febbraio 2007 vengono superati e sostituiti integralmente dal presente.

L'Istituzione è costituita senza limite di durata. Essa si estingue se lo scopo istituzionale viene meno o qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a garantirne economicità e funzionalità.